

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2017/1714**

**del 20/09/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1006**

**del 22/09/2017**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI DUE UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D).

OGGETTO: PROROGA DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI DUE UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO SVILUPPO TERRITORIALE" (CAT. D).

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati, tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale 08.06.2017 n. 87 si è provveduto, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017 e il Piano delle Performance;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.04.2017, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2016 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio e relativi Allegati, nonché la Relazione al rendiconto, ai sensi dell'articolo 151 – 6° comma e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DPCM 28.12.2011;
- che con deliberazione G.C. 22.06.2017 n. 98, è stato approvato il “Piano Triennale dei Fabbisogni anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018. Provvedimenti Conseguenti”, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 23 del 20.06.2017;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione Giunta Comunale 22.06.2017 n. 98 di I.D. di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni, ed in particolare quanto previsto al punto 2 “EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA DOPO IL PRECEDENTE PIANO – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE” - nel quale si indicavano tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché le condizioni oggettive e soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni;

Richiamato in particolare quanto specificato al suddetto capoverso 2, in merito al tempo determinato, come segue:

“ ...omissis...

*Se tali pre-condizioni sono osservate, i Comuni dispongono delle seguenti*

#### **LIMITI/FACOLTA':**

...omissis...

**Effettuazione di assunzioni a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato ed in presenza di particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co.1 del D.L. 50 del 24.04.2017;**

#### **VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE del Comune di Reggio Emilia:**

... omissis....

**La spesa di personale a tempo determinato / per lavoro flessibile, a consuntivo 2016 si attesta in riduzione rispetto a quella di riferimento (100% del 2009), come evidenziato all'interno del Prospetto ALLEGATO D) alla presente deliberazione e come risulta dalla Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2016;**  
**(Spesa Lavoro flessibile 2009 Euro 6.526.115,44 - Spesa lavoro flessibile 2016 Euro 6.171.820,67).**  
**Il Bilancio di previsione 2017-2019 adottato, pur tenendo conto di tutto quanto verrà autorizzato nel presente Piano Occupazionale, è coerente con i suddetti limiti e con una spesa di personale per tempo**

determinato/ lavoro flessibile inferiore a quella sostenuta nel 2009 (come da Parere dell'Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2017-2019 Verbale n. 8);

...omissis...”;

Richiamato ancora quanto dichiarato nel suddetto capoverso 2, al termine di tutte le verifiche sulle condizioni oggettive e soggettive dell'ente, che di seguito si riporta:

“ ...omissis...

*Allo stato attuale, pertanto tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e **conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2017 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente.***

...omissis...”;

Considerato conseguentemente, sulla base dell'attuale vigente normativa nonché dei documenti di programmazione dell'Ente, che si possa procedere, anche per l'anno 2017 ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile e/o **proroghe** di contratti a tempo determinato, nel solo limite della spesa sostenuta per tali finalità nel 2009;

Preso atto che nella suddetta deliberazione si autorizzava, **al punto 1) del dispositivo**, quanto riportato in sintesi:

“

*1. di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il “Piano Occupazionale triennale dei fabbisogni per gli anni 2017 – 2018 - 2019 - Piani annuali 2017 – 2018”, secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, **che viene complessivamente autorizzato con le modalità e così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:***

**Capoversi delle premesse:**

...omissis...

**5 – RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2017-2018-2019**

... omissis....

**Punto 5.5) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE**

...omissis...”;

Richiamato in particolare quanto indicato al punto “5.5 – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE” e nello specifico “5.5 A) - TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO.” del capoverso 5 delle premesse della suddetta Deliberazione, come più sotto riportato:

“... omissis ...

**5.5. A) TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO.**

Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente “Piano Occupazionale triennale 2016-2018” - sia per l'anno 2017, che per gli anni 2018 e 2019 - contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare:

1) nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di “governance”, o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e “di mandato” - nei limiti delle somme già stanziare nei corrispondenti capitoli di Bilancio 2017 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei soli limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni), limiti già quantificati anche in via previsionale,

al precedente Capoverso “2. EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA DOPO IL PRECEDENTE PIANO – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE.”;

- 2) limitatissimi conferimenti di incarichi di co.co.co. unicamente per l'anno 2017, per elevate professionalità, per esigenze progettuali e/o temporanee, non fronteggiabili con personale interno, avuto riguardo alla spesa sostenuta per tali tipologie di lavoro flessibile l'anno precedente (in particolare per l'ambito sociale, di comunicazione, di pianificazione strategica, ambientale e di mobilità, e particolarmente per quei progetti a finanziamento esterno all'Ente e/o a valere su finanziamenti Europei, la cui spesa non rientra nelle limitazioni previste dalla legge).

Si prende atto e si confermano pertanto, tutte le varie assunzioni a tempo determinato / proroghe contrattuali, effettuate / in via di effettuazione dalla Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” con proprie determinazioni, nel corso del 2016 (post piano occupazionale) e 2017, per esigenze temporanee di carattere sostitutivo e/o eccezionali dei diversi Servizi dell'Amministrazione, in quanto coerenti con gli indirizzi operativi, i limiti di spesa e le autorizzazioni già contenute nel precedente Piano Occupazionale 2015-2017, ed ulteriormente in linea con le attuali e sopraindicate autorizzazioni.

**La stessa Dirigente** viene autorizzata ad assumere, con propri atti a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati, anche per il 2017 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative.

... omissis ...”;

Tutto ciò premesso;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 109 di R.U.D. del 10.02.2017 sono state assunte, a tempo determinato, per tutte le motivazioni in essa contenute, le sottocitate dipendenti:

**Dr.ssa Leali Giusi** per il periodo 15.02.2017 e fino al 30.09.2017, salvo proroga, per la gestione di nuovi progetti informatici che l'Amministrazione Comunale sta attualmente attuando (Gestionale Vision, Open Data) con assegnazione al Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo;

**Dr.ssa Neviani Giulia** per il periodo 01.03.2017 e fino al 30.09.2017, salvo proroga da adibire alla gestione degli accessi alle pratiche edilizie presso l'Archivio Generale con assegnazione al Servizio “Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa” - U.O.C. Archivio e Semplificazione Amministrativa;

mediante utilizzo della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 8 posti vacanti di “Funzionario Sviluppo Territoriale” - Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1076 di R.U.A.D. del 28.07.2016;

Vista ora:

- la comunicazione del 31.08.2017 della Dirigente del Servizio “Pianificazione, Programmazione e Controllo” Dr.ssa Lorenza Benedetti, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con la quale la stessa richiede la proroga del contratto a tempo determinato della Dr.ssa Leali Giusi, per 12 mesi e pertanto fino al 30.09.2018, a fronte del permanere delle motivazioni che ne originarono la prima assunzione ed in particolare per la gestione dei progetti informatici che l'Amministrazione Comunale sta attualmente attuando (Gestionale Vision, Open Data);
- la comunicazione del 13.09.2017 del Dirigente del Servizio “Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa” Dr. Roberto Montagnani, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con la quale lo stesso richiede la proroga del contratto a tempo determinato della Dr.ssa Neviani Giulia, per 12 mesi e pertanto fino al 30.09.2018, a fronte del permanere delle motivazioni che ne originarono la prima assunzione ed in particolare per la gestione degli accessi alle pratiche edilizie presso l'Archivio Generale;

Valutato:

- che le richieste di proroga riguardano le medesime attività lavorative per le quali furono stipulati i primi contratti a tempo determinato (attività lavorativa corrispondente allo stesso profilo professionale Funzionario Sviluppo Territoriale di categoria D1) e le medesime motivazioni assuntive come sopra specificato;
- che si tratta della prima proroga contrattuale relativa alle lavoratrici sopraindicate;

- che sono stati positivamente valutati i periodi assuntivi già prestati da entrambe le suddette dipendenti;

Verificata l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale interno già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale già dipendente dotato di tali caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche sulla Deliberazione G.C. 22.06.2017 n. 98, è stato approvato il "Piano Triennale dei Fabbisogni anni 2017-2018-2019. Piani annuali 2017-2018. Provvedimenti Conseguenti";

Preso atto:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle presenti proroghe di assunzione a tempo determinato, risultano presenti e stanziare nei capitoli relativi alla spesa di personale del Bilancio pluriennale 2017-2019, annuale 2017, e che le somme necessarie alla copertura finanziaria per l'anno 2017 sono previste nel relativo Bilancio di previsione 2017;
- che la spesa necessaria per tali proroghe di contratto risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009 e non più nel limite del 50% della medesima spesa 2009 (cfr. da ultimo deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEAUT/2015/QMIG);

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

- dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

*Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma **soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati **nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...";*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato inoltre che in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi - poiché nel caso oggetto del presente provvedimento, NON si tratta di nuova assunzione, bensì di proroga di contratti a tempo determinato già sottoscritti con lavoratori assunti, nonché in ragione della necessità di garantire comunque continuità ai Servizi interessati - non ricorrono gli obblighi di cui alle predette novelle normative;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. "Job act" (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la

precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

- "1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
  - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
  - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
  - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
  - e) per sostituzione di lavoratori assenti;*
  - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*
- ... omissis..."

Considerato:

- che, trattandosi di attività prorogate in corso d'anno, non occorre computare il limite % del 20% massimo di lavoratori assunti a tempo determinato, sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al momento proroga;
- che comunque, il numero dei lavoratori complessivamente assunti a tempo determinato nel 2017 dal Comune di Reggio Emilia, con contratto attivo alla data della proroga assuntiva oggetto del presente provvedimento, risulta nettamente inferiore al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data di proroga dei contratti (01.10.2017), tenuto conto anche di tutte le assunzioni a tempo determinato effettuate per esigenze sostitutive di lavoratori assenti, che risultano escluse dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e);
- che pertanto anche con le presenti proroghe a tempo determinato tale limite percentuale non viene assolutamente superato;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che "Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento";

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che **"..il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti."**;

Considerato, ai fini del "contatore" individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura concorsuale, anche con riferimento alla attuale proposta di proroga:

- che la Dr.ssa Leali Giusi è stata sinora assunta dal Comune di Reggio Emilia mediante utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 8 posti vacanti di "Funzionario Sviluppo Territoriale" - Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1076 di R.U.A.D. del 28.07.2016, nella quale è inserita, per un periodo complessivo di 7 mesi e 13 giorni, e precisamente dal 15.02.2017 al 30.09.2017;

- che la Dr.ssa Neviani Giulia è stata sinora assunta dal Comune di Reggio Emilia mediante utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 8 posti vacanti di “Funzionario Sviluppo Territoriale” - Cat. D1 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1076 di R.U.A.D. del 28.07.2016, nella quale è inserita, per un periodo complessivo di 7 mesi, e precisamente dal 01.03.2017 al 30.09.2017;
- che pertanto anche con le proroghe oggetto del presente provvedimento, sino alla data del 30.09.2018, vengono rispettati i sopraindicati limiti temporali assuntivi, pari a 36 mesi, riferiti alla medesima procedura di reclutamento;

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dai Dirigenti interessati, al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo e del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa - procedere alla proroga dei contratti di assunzione a tempo determinato delle sottoindicate unità già in servizio con profilo di “Funzionario Sviluppo Territoriale” con rapporto di lavoro a tempo pieno – fino al 30.09.2018;

Preso atto ancora:

- del contenuto dell'art. 24 del D.Lgs. 81/2015 “*Diritti di precedenza*” che, in applicazione del dettato del nuovo art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., (come modificato da ultimo dall'art. 9 co. 1 lett.b)) **si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1 lett. b)** del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento);

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

## DETERMINA

1. di prorogare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 98 del 22.06.2017 di approvazione del “Piano triennale dei fabbisogni Anni 2017-2018-2019, Piani Annuali 2017-2018. Provvedimenti Conseguenti”, stante la necessità di garantire continuità agli attuali fabbisogni assuntivi dei servizi interessati – i contratti di lavoro a tempo determinato delle unità sottoindicate, già assunte con profilo di “**Funzionario Sviluppo Territoriale**” - cat. D1, a tempo pieno - ai sensi del vigente C.C.N.L. dei lavoratori degli EE.LL., nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 - artt. 19 e seguenti - e dagli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii:
  - **Dr.ssa Leali Giusi** – nata a Suzzara – MN il 28.01.1982 – C.F. LLEGS182A68L020I per il periodo 01.10.2017 – 30.09.2018 – salvo proroga - per la gestione di progetti informatici che l'Amministrazione Comunale sta attualmente attuando (Gestionale Vision, Open Data) - con assegnazione al Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo;
  - **Dr.ssa Neviani Giulia** – nata a Reggio Emilia il 04.10.1986 – C.F. NVNGLI86R44H223Q per il periodo 01.10.2017 – 30.09.2018 - salvo proroga - da adibire alla gestione degli accessi alle pratiche edilizie presso l'Archivio Generale - con assegnazione al Servizio “Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa” - U.O.C. Archivio e Semplificazione Amministrativa;

specificando:

- che le stesse presentano tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato, previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001 e 81/2015;
- che si tratta della prima proroga contrattuale;
- che con le presenti proroghe non vengono superati i limiti temporali assuntivi, pari a 36 mesi, riferiti alla medesima procedura, per ogni soggetto né il numero delle proroghe massime effettuabili;

2. di mantenere alle stesse il trattamento economico mensile lordo attualmente percepito, proprio del personale inquadrato nella cat. D1;

3. di imputare la complessiva spesa di € 59.753,04 come segue:

quanto a € 7.473,84 al capitolo 900 "Personale Servizio affari Istituzionali – Archivio e Uffici di Direzione Servizio" del Bilancio per l'esercizio 2017 – Centro di Costo 0218 - e precisamente:

art. 1 € 5.678,56 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.11  
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006  
codice COFOG: 01.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1104

art. 2 € 1.513,25 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.11  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001  
codice COFOG: 01.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 282,03 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.11  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003  
codice COFOG: 01.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1113

quanto a € 22.402,68 al capitolo che nel PEG 2018 sarà iscritto in sede corrispondente al cap. 900 "Personale Servizio affari Istituzionali – Archivio e Uffici di Direzione Servizio" del Bilancio per l'esercizio 2017 – Centro di Costo 0218 - e precisamente:

art. 1 € 17.021,36 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.11  
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006  
codice COFOG: 01.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1104

art. 2 € 4.535,95 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.11  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001  
codice COFOG: 01.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 845,37 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.11

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003  
codice COFOG: 01.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1113

quanto a € 7.473,84 al capitolo 5100 "Personale Servizio Programmazione e Controllo" del Bilancio per l'esercizio 2017 – Centro di Costo 0118 - e precisamente:

art. 1 € 5.678,56 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.03  
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006  
codice COFOG: 01.3.2  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1104

art. 2 € 1.513,25 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.03  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001  
codice COFOG: 01.3.2  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 282,03 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.03  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003  
codice COFOG: 01.3.2  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1113

quanto a € 22.402,68 al capitolo che nel PEG 2018 sarà iscritto in sede corrispondente al cap. 5100 "Personale Servizio Programmazione e Controllo" del Bilancio per l'esercizio 2017 – Centro di Costo 0118 - e precisamente:

art. 1 € 17.021,36 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.03  
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006  
codice COFOG: 01.3.2  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1104

art. 2 € 4.535,95 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.03  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001  
codice COFOG: 01.3.2  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 845,37 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 01.03  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003  
codice COFOG: 01.3.2  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1113

4. di dare atto che le somme necessarie alla copertura finanziaria per l'anno 2017 sono previste nel relativo Bilancio di previsione 2017;
5. di dare atto altresì che tali proroghe di assunzione sono pienamente compatibili con quanto disposto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, e s.m.i. (relativamente alla spesa del tempo determinato), poiché la disposizione di cui all'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, modificativa del citato art. 9 comma 28, ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, quale il Comune di Reggio Emilia, contenendola solo complessivamente entro il tetto di spesa tempo determinato 2009;
6. di dare altresì atto che con le presenti proroghe contrattuali non si eccede il limite complessivo di unità assunte a tempo determinato dal Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 per l'anno 2016 (20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione / proroga), operate le esclusioni previste dal comma 2, lett. e) del citato articolo 23;
7. di prendere atto inoltre, che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e s.m.i. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014), nonché di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (ora abrogata).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dr.ssa Battistina Giubbani)